

Art. 1

(Personale interessato)

1. Le misure di cui al presente decreto sono destinate al seguente personale di ruolo delle aree funzionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro:
 - a) personale degli Ispettorati territoriali del lavoro che svolge attività di coordinamento della vigilanza (Capi processo e Capi team);
 - b) personale degli Ispettorati territoriali del lavoro che svolge effettivamente attività di vigilanza.

Art. 2

(Misure per i Capi processo ed i Capi team)

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse all'assolvimento dell'incarico, ai "Capi processo" e ai "Capi team" è corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, una somma pari ad euro , commisurata al:
 - a) 100% del suddetto importo giornaliero per i Capi processo che operano negli Uffici di fascia 1;
 - b) 80% del suddetto importo giornaliero per i Capi processo che operano negli Uffici di fascia 2;
 - c) 50% del suddetto importo giornaliero per i Capi processo che operano negli Uffici di fascia 3;
 - d) 30% del suddetto importo giornaliero per i Capi team.
2. Le fasce di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono indicate in allegato al presente decreto.

Art. 3

(Misure per il personale ispettivo degli Ispettorati territoriali del lavoro che svolge effettivamente attività di vigilanza)

1. Al personale di ruolo degli Ispettorati territoriali del lavoro che svolge effettivamente attività di vigilanza sono corrisposte le seguenti somme incentivanti:
 - a) giornalieri, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio prestata nell'esercizio di funzione ispettiva;
 - b) mensili, in relazione alla adesione dell'ispettore al trasporto di "terzi" e ad essere "terzi trasportati" ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza;
 - c) mensili, in relazione alla disponibilità dell'Ispettore allo svolgimento di attività di vigilanza in orari serali o notturni ovvero nelle giornate prefestive o festive.
2. Per ciascuna mensilità:
 - a) le somme di cui al comma 1 lettere b) e c) sono commisurate alla percentuale individuale di assegnazione alla funzione ispettiva;
 - b) le somme di cui al comma 1 lettera b) non sono corrisposte a fronte anche di un solo rifiuto opposto al "trasporto terzi" o ad essere "terzi trasportati";
 - c) le somme di cui al comma 1 lettera c) non sono corrisposte a fronte di più di un rifiuto allo svolgimento di attività di vigilanza in orari serali o notturni ovvero in giornate prefestive o festive.
3. Ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui al comma 1 lettera c), gli accessi da effettuarsi in orari o giorni disagiati saranno programmati in modo da garantire una equa ripartizione tra tutto il personale ispettivo dell'impegno richiesto per lo svolgimento di tali attività e l'eventuale indisponibilità dovrà essere comunicata per iscritto con congruo anticipo.

